Penale Sent. Sez. 5 Num. 38663 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Data Udienza: 08/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da
Chirco Carlo nato a Erice l'11/04/1979

avverso la sentenza del 05/02/2026 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Salvatore Ignazio Fratelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Carlo Chirco in ordine a vari reati fiscali e fallimentari a lui ascritti nella veste di amministratore della società Rinnova s.r.l., dichiarata fallita il 2 marzo 2018.

I giudici di merito hanno accertato i seguenti reati fiscali: occultamento di "gran parte" delle fatture, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto (art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 – capo A); utilizzo di fatture per operazioni

inesistenti e dichiarazione infedele per gli anni 2014, 2015 e 2016 (artt. 2 e 4 d. lgs. n. 74 del 2000 – capo B); omessa dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2016 ai fini IVA (art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000 – capo C).

I reati fallimentari sono consistiti in quelli di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall. – capo D) e di bancarotta fraudolenta documentale (art. 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. – capo E).

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo si denuncia violazione del divieto di secondo giudizio.

In sede di appello la difesa aveva eccepito che le condotte contestate al capo A) erano già state oggetto del processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione n. 1248/2018 del Tribunale di Marsala.

La Corte di appello ha respinto l'eccezione senza spiegare perché la condotta materiale già giudicata fosse diversa da quella qui nuovamente contestata.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta.

Si sostiene che, ai fini della configurazione del delitto di bancarotta da operazioni dolose, la giurisprudenza richiede la rappresentazione e volizione dell'evento del "dissesto" e che, per l'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di cassazione esige che le condotte siano sorrette dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

La sentenza impugnata tace su entrambi i profili.

2.3. Con terzo motivo si lamenta l'assenza di risposta effettiva sui motivi di appello.

Con il quarto si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Marsala il 10 settembre 2018 riguarda la condotta di emissione di alcune fatture per operazioni inesistenti effettuata dall'imputato, quale amministratore di Rinnova s.r.l., in favore della società Golden Hand s.r.l.

Si tratta, all'evidenza, di fatto storico diverso da quello contestato nel presente processo al capo A) della rubrica, che riguarda invece l'occultamento della "gran parte" di fatture emesse da Rinnova s.r.l., nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, in favore di varie società, tra cui Filipponi srl, Valmet spa, Chimet spa, Lira srl, Eurometal srl, oltre alla stessa Golden Hand s.r.l.

3. Il secondo motivo è generico.

Va anzitutto chiarito che il ricorrente erra nella ricostruzione dell'elemento soggettivo della bancarotta da operazioni dolose, che postula la sola prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Rv. 288351 - 01).

In ogni caso le censure si risolvono in affermazioni astratte, prive di aggancio al caso concreto e soprattutto prive di confronto effettivo con le ragioni della decisione, che esaminano, in modo specifico, l'elemento soggettivo richiesto dai reati di bancarotta (cfr. pag. 10 in relazione al capo D e pag. 11 quanto al capo E).

4. Il terzo motivo è intrinsecamente generico.

La doglianza viene esposta in modo indeterminato, senza tener conto delle precise risposte fornite dalla Corte di appello su ciascun motivo di gravame (pagg. 8-12).

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 12).

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l'08/10/2026

| Il Consigliere estensore | Il Presidente |
| --- | --- |
| Elisabetta Maria Morosini | Rosa Pezzullo |

Corte di Cassazione - copia non ufficiale